



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07-05-2012 (punto N 15)

Delibera

N 362

del 07-05-2012

Proponente

SALVATORE ALLOCCA
GIANFRANCO SIMONCINI
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile FRANCESCA GIOVANI

Estensore FLORIANA PAGANO

Oggetto

Inclusione sociale e inserimento lavorativo delle vittime della tratta di esseri umani: accordo tra Regione Toscana e Amministrazioni Provinciali.

Presenti

ENRICO ROSSI	SALVATORE ALLOCCA	ANNA RITA BRAMERINI
LUCA CECCOBAO	ANNA MARSON	GIANNI SALVADORI
CRISTINA SCALETTI	DANIELA SCARAMUCCIA	GIANFRANCO SIMONCINI
STELLA TARGETTI		

Assenti

RICCARDO NENCINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Accordo Assessorati

MOVIMENTI CONTABILI

<i>Capitolo</i>	<i>Anno</i>	<i>Tipo Mov.</i>	<i>N. Movimento</i>	<i>Variaz.</i>	<i>Importo in Euro</i>
U-61555	2012	Prenotazione			19244,00
U-61556	2012	Prenotazione			70686,00
U-61557	2012	Prenotazione			80070,00
U-61572	2012	Prenotazione			14130,00
U-61573	2012	Prenotazione			12474,00
U-61574	2012	Prenotazione			3396,00

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e successive modifiche e integrazioni che, relativamente al Fondo Sociale Europeo “sostiene azioni transnazionali e interregionali in particolare attraverso la disseminazione di informazioni, esperienze, risultati, buone prassi e lo sviluppo di strategie complementari e di azioni coordinate e congiunte” e che, tra le priorità del Fondo, vi è quella di rafforzare l’inclusione sociale dei gruppi svantaggiati;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15 giugno 2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16/10/2007) concernente la “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013”;

Vista la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;

Visto il Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione della Regione Toscana approvato con Decisione della Commissione COM(2007)5475 del 7 novembre 2007;

Vista la L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo Regolamento di esecuzione, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 47/R, del 8.8.2003;

Visto:

- il Piano di indirizzo generale integrato 2012-2015, di cui all’articolo 31 della L.R. 26 luglio 2002 n. 32, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 17.4.2012;
- il Piano di indirizzo integrato per le politiche dell’immigrazione, di cui all’articolo 5 della L.R. 9 gennaio 2009 n. 29, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 20 del 22.2.2012;

Visto l’art. 13 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e il successivo regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 19 settembre 2005) che prevedono la realizzazione di programmi personalizzati di assistenza per garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria alle vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o di servitù (art. 600 c.p.) e tratta di persone (art. 601 c.p.);

Visto l'art. 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e il successivo regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999);

Vista la L.R. n. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", ed in particolare l'art. 59 riguardante le politiche per il contrasto della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare;

Vista la L.R. n. 29/2009 "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana", ed in particolare, il considerato n. 13 riguardante la qualificazione e il rafforzamento delle reti dei servizi attivi nei territori e istituiti in favore delle fasce più deboli della popolazione straniera spinte da un'integrazione forzata derivante, tra l'altro, da fenomeni quali la tratta degli esseri umani;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 07.07.2008, n. 522 – Approvazione Schema del Protocollo di cooperazione transnazionale relativo alle iniziative di inclusione occupazionale delle vittime del traffico di persone;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 750/2011 con la quale la Regione Toscana ha approvato la presentazione del progetto "Con-Trat-To" (Contro la tratta in Toscana);

Dato atto che il POR Ob. 2 – 2007 – 2013 - Asse III - Inclusione Sociale prevede, obiettivo specifico g), di sviluppare percorsi integrati per migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati al fine di combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro e che all'Asse V -Transnazionalità e Interregionalità prevede, obiettivo specifico m), di promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative di reti su base interregionale e transnazionale, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche;

Considerata la necessità di realizzare iniziative di inclusione occupazionale delle vittime del traffico di persone attraverso la formalizzazione di una collaborazione interistituzionale tra l'Assessorato alle Attività produttive, lavoro e formazione, Assessorato al Welfare e politiche per la casa della Regione Toscana e Amministrazioni Provinciali della Regione Toscana;

Preso atto che, la formalizzazione di questa collaborazione interistituzionale, si sostanzia con la firma dell'Accordo per l'Inclusione sociale e l'inserimento lavorativo delle vittime della tratta di esseri umani, così come meglio dettagliato e descritto all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che, per gli interventi di cui alla presente delibera si farà fronte con risorse del FSE Ob. 2 – 2007 – 2013 stanziati a valere sul Bilancio 2012, per un totale di €200.000,00 secondo la sotto specificata articolazione:

- € 80.070,00 - Cap. 61557 - Asse III - Inclusione Sociale;
- € 70.686,00 - Cap. 61556 - Asse III - Inclusione Sociale;
- € 19.244,00 - Cap. 61555 - Asse III - Inclusione Sociale;
- € 14.130,00 - Cap. 61572 - Asse V - Transnazionalità e Interregionalità;
- € 12.474,00 - Cap. 61573 - Asse V - Transnazionalità e Interregionalità;
- € 3.396,00 - Cap. 61574 - Asse V - Transnazionalità e Interregionalità;

Dato atto che i provvedimenti attuativi, ivi compresi quelli relativamente alla gestione delle risorse finanziarie degli interventi, saranno posti a carico della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze e, più precisamente, al Settore Lavoro;

Visto il parere favorevole espresso dal C.T.D. nella seduta del 19.04.2012;

Tutto ciò premesso;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo “Inclusione sociale e inserimento lavorativo delle vittime della tratta di esseri umani” di cui all’Allegato A), parte integrante del presente atto, tra Regione Toscana e U.PI. Toscana;
2. di far fronte, per gli interventi di cui alla presente delibera, con risorse del FSE Ob. 2 – 2007 – 2013 stanziati a valere sul Bilancio 2012, tramite opportuna prenotazione di impegno per un totale di €200.000,00 secondo la sotto specificata articolazione:
 - € 80.070,00 - Cap. 61557 - Asse III - Inclusione Sociale;
 - € 70.686,00 - Cap. 61556 - Asse III - Inclusione Sociale;
 - € 19.244,00 - Cap. 61555 - Asse III - Inclusione Sociale;
 - € 14.130,00 - Cap. 61572 - Asse V - Transnazionalità e Interregionalità;
 - € 12.474,00 - Cap. 61573 - Asse V - Transnazionalità e Interregionalità;
 - € 3.396,00 - Cap. 61574 - Asse V - Transnazionalità e Interregionalità
3. di dar mandato al Settore Lavoro della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale Sviluppo delle Competenze, di curare l’attuazione del presente provvedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f) della L.R. 23/2007 e successive modifiche ed integrazioni, e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
FRANCESCA GIOVANI

Il Direttore Generale
ALESSANDRO CAVALIERI

Il Dirigente Responsabile
GIANCARLO GALARDI

Il Direttore Generale
EDOARDO MAJNO

ACCORDO
**“Inclusione sociale e inserimento lavorativo delle vittime della
tratta di esseri umani”**

L'anno duemiladodici, il giorno ____ del mese di _____

Tra

La Regione Toscana, nella persona dell'Assessore,

e

UPI Toscana, rappresentata dal Coordinatore degli Assessori al Lavoro e alla Formazione,
Raffaele Parrini,

Premesso che

la Carta dei Diritti fondamentali dell'U.E. del Consiglio Europeo di Nizza del 2000 all'art. 5 recita che schiavitù, lavoro forzato e tratta esseri umani sono vietati;

la Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale, e in particolare il Protocollo addizionale ha il fine di prevenire, sopprimere e punire la tratta di persone;

la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea n. 629 del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani prevede che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie affinché siano puniti i reati relativi alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale e l'istigazione, il favoreggiamento, la complicità ed il tentativo dei reati suddetti;

la Direttiva del Consiglio n 81 del 29 aprile 2004 disciplina il titolo di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi che sono vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, che cooperino con le autorità competenti;

la Dichiarazione di Bruxelles del 2002 è volta a sviluppare ulteriormente la cooperazione europea ed internazionale e a definire misure concrete, nonché migliori pratiche e meccanismi per prevenire e combattere la tratta degli esseri umani;

nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea del 5 maggio 2003 si conviene di esaminare proposte appropriate relative all'attuazione di elementi specifici contenuti nella dichiarazione sopra citata;

con il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 art. 18 lo Stato italiano riconosce lo status di "vittima" con la concessione di uno speciale permesso di soggiorno per motivi umanitari, attraverso

programmi finanziati e finalizzati alla sicurezza della persona e al suo inserimento socio-lavorativo, ed il diritto delle persone immigrate, anche senza permesso di soggiorno, alle cure urgenti o comunque essenziali;

con la legge 11 agosto 2003, n. 228 art. 13 è stato introdotto nella nostra normativa nazionale il reato di tratta ed istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per le misure anti-tratta" destinato a finanziare programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale in favore delle vittime di tale reato;

con la legge regionale 08 giugno 2009 n. 29 "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana" all'art. 58 la Regione promuove interventi di protezione, assistenza e integrazione rivolti a vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo;

all'art. 59 della predetta L.R. 29/2009 la Regione si coordina con i programmi ed i progetti nazionali ed europei e sostiene inoltre azioni di comunicazione sociale e di informazione in materia di sfruttamento e tratta di esseri umani;

la Regione Toscana è da diversi anni soggetto proponente del progetto "Nuove orme", finanziato dal DPO della Presidenza del Consiglio dei Ministri in risposta agli Avvisi emanati per la presentazione di progetti di assistenza previsti dall'art. 13 della L. 228/2003;

la Regione Toscana, in risposta al bando congiunto 2011 per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento per programmi di emersione e prima assistenza (ex art. 13 L. 228/03) e per programmi di assistenza e integrazione sociale (ex art. 18 D.Lgs. 286/98) del Dipartimento delle Pari Opportunità (DPO) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha presentato il progetto "Con-Trat-To" art. 13 e art. 18 (Contro la Tratta in Toscana) e ricevuto il relativo cofinanziamento;

la Regione Toscana ha sottoscritto un Protocollo di cooperazione transnazionale relativo alle iniziative di inclusione occupazionale delle vittime del traffico di persone;

la Regione Toscana intende valorizzare l'esperienza di tutte le province che hanno aderito al progetto "Con-Trat-To" e che sul loro territorio hanno promosso e sottoscritto protocolli di intesa sul contrasto del fenomeno della tratta di esseri umani al fine di promuovere un sistema regionale antitratta e programmi finalizzati alla promozione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa per gli immigrati vittime di traffico;

il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto n. 64 del 05/05/2010, ha definito le modalità di delega alla sottoscrizione di accordi di programma, protocolli d'intesa ed altri accordi comunque denominati;

Considerato che

Il fenomeno della tratta di esseri umani necessita di interventi finalizzati ad implementare attività mirate all'emersione del fenomeno, alla predisposizione di progetti di pronta accoglienza, assistenza e reinserimento socio-lavorativo delle vittime attraverso la piena integrazione degli interventi realizzati da tutti quei soggetti che sul territorio regionale sono chiamati ad operare sul contrasto della riduzione in schiavitù degli esseri umani;

Per realizzare un sistema regionale antitratta è necessario porre in sinergia tutte le risorse a disposizione dei vari soggetti – pubblici o privati – che talvolta possono avere difficoltà ad integrarsi, con conseguente dispersione di energie e incongruità degli interventi;

La formalizzazione di una collaborazione interistituzionale appare strumento ideale per la realizzazione condivisa degli interventi finalizzati alla creazione di un sistema integrato di servizi per l'inserimento socio-lavorativo delle persone, vittime del traffico di esseri umani e destinate a qualsiasi forma di sfruttamento (sessuale, lavorativo e accattonaggio);

I soggetti sottoscrittori possono favorire la realizzazione di interventi capaci di promuovere e avviare un insieme di azioni di sistema e di accompagnamento per la creazione di opportunità di reinserimento socio-lavorativo a favore delle persone vittime di tratta e grave sfruttamento e di contrasto al fenomeno anche avvalendosi di quanto si sta realizzando sul territorio regionale attraverso il progetto "Con-Trad-To" e il Protocollo di cooperazione transnazionale sopra richiamato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Oggetto del presente atto è la realizzazione di un sistema regionale antitratta e di progetti di inclusione sociale delle vittime del traffico di persone nei quali sia data particolare attenzione al tema del reinserimento socio-lavorativo e alle vittime di nazionalità rumena al fine di strutturare e formalizzare pratiche territoriali omogenee di intervento.

Art. 2

Finalità

Il presente Accordo persegue le seguenti finalità:

- a) Predisposizione delle linee di intervento per la creazione di un sistema regionale antitratta nell'ambito dell'inclusione socio-lavorativa delle vittime del traffico di esseri umani;
- b) Predisposizione di Progetti territoriali tesi a realizzare interventi integrati per l'inserimento socio-lavorativo delle vittime di tratta in stretto collegamento con i progetti di accoglienza già attivi sui territori;

- c) Individuazione di modalità di collaborazione e scambio di informazioni strutturate tra le Direzioni Territoriali del Lavoro, le associazioni datoriali e comunque di tutti quei soggetti che saranno individuati sui vari territori per realizzare azioni volte alla prevenzione, emersione e contrasto del lavoro forzato;
- d) Realizzazione di progetti individualizzati di assistenza, accompagnamento e reinserimento socio-lavorativo a favore delle vittime;
- e) Adeguata conoscenza del territorio e monitoraggio delle diverse tipologie di sfruttamento che su di esso sono presenti.

ART. 3

Impegni reciproci

La Regione Toscana, Assessorato alle Attività produttive, lavoro e formazione e Assessorato al Welfare e politiche per la casa, insieme alle Province toscane si impegnano a dare attuazione a quanto previsto agli artt. 1 e 2 del presente Accordo e, in particolare:

- a) La Regione Toscana, intende mettere a disposizione le risorse e gli strumenti contenuti nel progetto "Con-Trat-To" e nel Protocollo di Intesa sottoscritto con il DPO della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Romania al fine di realizzare un sistema regionale di intervento per il contrasto del fenomeno della tratta di esseri umani;
- b) Le Province intendono mettere a disposizione l'esperienza maturata nel corso degli anni sul contrasto del fenomeno della tratta di esseri umani predisponendo e realizzando, ognuna sul proprio territorio, uno specifico progetto di intervento – in stretta collaborazione con tutti i soggetti del territorio che lavorano nell'ambito del contrasto della tratta – per l'inserimento lavorativo delle vittime di tratta impegnandosi altresì a collaborare per approntare una metodologia di intervento condivisa. Le Province collaboreranno altresì alla configurazione di un quadro dei dati relativi all'andamento del fenomeno, al monitoraggio delle azioni e all'elaborazione di un piano di attività che dovrà prevedere obiettivi, risultati e tempi di realizzazione. I progetti che saranno presentati dovranno rispondere al criterio di sostenibilità degli interventi.

ART. 4

Impegni Finanziari

Per il raggiungimento delle finalità indicate dal presente Accordo la Regione Toscana parteciperà con un finanziamento pari ad Euro 200.000,00 da suddividersi equamente tra le Province.

Art. 5

Durata

Il presente Accordo avrà la durata di un anno a far data dalla sottoscrizione dello stesso.

ART. 6

Aggiornamenti e modifiche

Il presente Accordo sarà oggetto di verifica periodica.

Letto, approvato e sottoscritto

Regione Toscana

Assessore _____

UPI Toscana

Coordinatore degli Assessori al Lavoro e Formazione
